

P6_TA(2009)0383

Accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi sulle decisioni in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi riguardanti aspetti settoriali e aventi ad oggetto la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, e la legge applicabile alle obbligazioni alimentari (COM(2008)0894 – C6-0035/2009 – 2008/0266(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0894),
 - visti l'articolo 61, lettera c), l'articolo 65 e l'articolo 67, paragrafi 2 e 5, del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0035/2009),
 - visto l'articolo 51 del proprio regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A6-0265/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Titolo

Testo della Commissione

Proposta di regolamento del Consiglio del [...] che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi

Emendamento

Proposta di regolamento del Consiglio del [...] che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi

bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi riguardanti *aspetti settoriali e aventi ad oggetto* la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e *in materia di* responsabilità genitoriale e *di* obbligazioni alimentari, e la legge applicabile alle obbligazioni alimentari

tra gli Stati membri e i paesi terzi riguardanti la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, *le questioni di* responsabilità genitoriale e *le questioni relative alle* obbligazioni alimentari, e la legge applicabile alle obbligazioni alimentari

Emendamento 55
Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Il titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito "trattato CE") costituisce la base giuridica per l'adozione degli atti normativi comunitari nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.

Emendamento

(1) Il titolo IV *della Parte Tre* del trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito "trattato CE") costituisce la base giuridica per l'adozione degli atti normativi comunitari nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.

Emendamento 56
Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) La cooperazione giudiziaria in materia civile tra gli Stati membri e i paesi terzi è tradizionalmente disciplinata da accordi tra gli Stati membri e i paesi terzi.

Emendamento

(2) La cooperazione giudiziaria in materia civile tra gli Stati membri e i paesi terzi è tradizionalmente disciplinata da accordi tra gli Stati membri e i paesi terzi. *Tali accordi, molto numerosi, rispecchiano spesso legami speciali tra uno Stato membro e un determinato paese terzo e sono volti a fornire un quadro giuridico adeguato per rispondere alle necessità specifiche delle parti interessate.*

Emendamento 57
Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) L'articolo 307 del trattato CE esige che *siano eliminate* tutte le incompatibilità tra l'acquis comunitario e gli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri

Emendamento

(3) L'articolo 307 del trattato CE esige che *gli Stati membri adottino tutte le misure appropriate per eliminare* tutte le incompatibilità tra l'acquis comunitario e

con i paesi terzi. Tale obbligo può comportare la rinegoziazione *degli* accordi.

gli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri con i paesi terzi. Tale obbligo può comportare la rinegoziazione *di tali* accordi.

Emendamento 58
Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione

(4) ***Può*** inoltre sussistere la necessità di concludere nuovi accordi con i paesi terzi ***per disciplinare*** settori della giustizia civile che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del trattato CE.

Emendamento

(4) ***Onde creare un quadro giuridico adeguato per rispondere alle necessità specifiche di un determinato Stato membro nelle sue relazioni con un paese terzo, può*** inoltre sussistere la necessità ***evidente*** di concludere nuovi accordi con i paesi terzi ***relativi a*** settori della giustizia civile che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV ***della Parte Tre*** del trattato CE.

Emendamento 59
Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) La Corte di giustizia delle Comunità europee, nel parere 1/03 del 7 febbraio 2006 sulla conclusione della nuova convenzione di Lugano, ha confermato che la Comunità ha acquisito la competenza ***esterna*** esclusiva a negoziare e concludere ***accordi internazionali*** con i paesi terzi ***in una serie di importanti materie enunciate nel titolo IV del trattato CE. In particolare, ha confermato che la Comunità ha acquisito la competenza esclusiva a concludere accordi internazionali con i paesi terzi*** in materie che incidono sulle norme ***fissate, tra l'altro, dal*** regolamento (CE) n. 44/2001 ("Bruxelles I"), ***in particolare quelle*** concernenti la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Emendamento

(5) La Corte di giustizia delle Comunità europee, nel parere 1/03 del 7 febbraio 2006 sulla conclusione della nuova convenzione di Lugano, ha confermato che la Comunità ha acquisito la competenza esclusiva a negoziare e concludere ***un accordo internazionale quale la Convenzione di Lugano*** con i paesi terzi in materie che incidono sulle norme ***del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*** ("Bruxelles I") concernenti la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale¹.

¹ *GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.*

Emendamento 60
Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) ***Pertanto***, ai sensi dell'articolo 300 del trattato CE, ***spetta alla Comunità concludere*** tali accordi tra la Comunità e un paese terzo, ***nell'ambito delle sue competenze***.

Emendamento

(6) ***Spetta alla Comunità concludere***, ai sensi dell'articolo 300 del trattato CE, tali accordi tra la Comunità e un paese terzo ***sulle questioni che rientrano nella competenza esclusiva della Comunità***.

Emendamento 61
Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) L'articolo 10 del trattato CE esige che gli Stati membri facilitino la Comunità nell'adempimento dei propri compiti e si astengano da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del trattato. Questo dovere di leale collaborazione è di applicazione generale e non dipende dal carattere esclusivo o meno della competenza comunitaria.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 62
Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) ***Occorre valutare se la Comunità ha un interesse attuale sufficiente a sostituire con accordi comunitari tutti gli accordi bilaterali esistenti o proposti tra gli Stati membri e i paesi terzi. Di conseguenza è necessario istituire una procedura dal duplice obiettivo: primo, permettere alla Comunità di valutare se ha un interesse sufficiente a concludere un particolare accordo bilaterale; secondo, autorizzare gli Stati membri a concludere l'accordo in questione ove la Comunità non abbia un interesse attuale sufficiente a concluderlo direttamente.***

Emendamento

soppresso

Emendamento 43

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) È necessario istituire una procedura coerente e trasparente per autorizzare **gli Stati membri** a modificare **gli accordi esistenti con i paesi terzi** o a negoziare e concludere un nuovo accordo **in casi eccezionali**, segnatamente quando la Comunità non ha manifestato l'intenzione di esercitare **le competenze esterne** per concludere **quell'accordo**. Tale procedura non pregiudica la competenza esclusiva della Comunità e le disposizioni degli articoli 300 e 307 del trattato CE. **Proprio perché deroga alla regola della competenza esclusiva della Comunità a concludere accordi internazionali in tali materie, la procedura proposta** va considerata una misura eccezionale e deve avere un campo di applicazione e una durata limitati.

Emendamento

(9) **Riguardo agli accordi con paesi terzi su specifiche questioni di giustizia civile che rientrano nell'ambito della competenza esclusiva della Comunità**, è necessario istituire una procedura coerente e trasparente per autorizzare **uno Stato membro** a modificare **un accordo esistente** o a negoziare e concludere un nuovo accordo, segnatamente quando la Comunità non ha manifestato l'intenzione di esercitare **la competenza esterna** per concludere **un accordo tramite un mandato di negoziato già esistente o previsto**. Tale procedura non pregiudica la competenza esclusiva della Comunità e le disposizioni degli articoli 300 e 307 del trattato CE. **Essa** va considerata una misura eccezionale e deve avere un campo di applicazione e una durata limitati.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi se la Comunità ha già concluso un accordo avente lo stesso oggetto con il paese terzo interessato o i paesi terzi interessati. Due accordi si dovrebbero considerare accordi aventi lo stesso oggetto solo se e nella misura in cui disciplinano nel merito le stesse questioni giuridiche specifiche. Non si dovrebbero considerare disposizioni aventi lo stesso soggetto le disposizioni che si limitano ad affermare l'intenzione generale di cooperare su tali questioni.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 ter) Determinati accordi regionali previsti in atti giuridici comunitari dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 46
Proposta di regolamento
Considerando 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 quater) La Commissione dovrebbe definire priorità al fine di sviluppare le relazioni esterne della Comunità nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, conformemente agli orientamenti che il Consiglio potrà adottare in futuro.

Emendamento 66
Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) È opportuno limitare l'applicazione del presente regolamento agli accordi riguardanti aspetti settoriali connessi alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, e alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

soppresso

Emendamento 67
Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Onde evitare che un accordo **proposto** da uno Stato membro renda inefficace il diritto comunitario e pregiudichi il corretto

(11) Onde evitare che un accordo **previsto** da uno Stato membro renda inefficace il diritto comunitario e pregiudichi il corretto

funzionamento del sistema istituito dalle sue norme, *è necessario che sia richiesta un'autorizzazione tanto per avviare o proseguire i negoziati che per concludere un accordo. Ciò consentirebbe* alla Commissione di valutare l'impatto atteso dell'*(eventuale)* esito dei negoziati *sul diritto comunitario. Nei casi pertinenti, la Commissione può proporre direttive di negoziato o chiedere che negli accordi proposti siano inserite clausole particolari.*

funzionamento del sistema istituito dalle sue norme *e pregiudichi altresì la politica comunitaria in materia di relazioni esterne definita dalla Comunità, lo Stato membro in questione dovrebbe essere tenuto a notificare alla Commissione le sue intenzioni in vista dell'ottenimento di un'autorizzazione per avviare o proseguire i negoziati formali su un accordo come pure sulla conclusione di un tale accordo. Tale notifica dovrebbe essere effettuata a mezzo lettera o per via elettronica e contenere tutte le informazioni e la documentazione pertinenti per consentire* alla Commissione di valutare l'impatto atteso *sul diritto comunitario* dell'esito dei negoziati.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Sarebbe opportuno valutare se la Comunità ha un interesse sufficiente a concludere un accordo bilaterale con il paese terzo interessato o, se del caso, se ha un interesse sufficiente a sostituire un accordo bilaterale esistente tra uno Stato membro e un paese terzo con un accordo comunitario.

A tal fine, tutti gli Stati membri dovrebbero essere informati di qualsiasi notifica ricevuta dalla Commissione riguardante un accordo previsto da un determinato Stato membro affinché possano manifestare interesse ad aderire all'iniziativa dello Stato membro notificante. Se, da questo scambio di informazioni, emerge un interesse della Comunità, la Commissione dovrebbe valutare l'eventualità di proporre un mandato di negoziato ai fini della conclusione di un accordo tra la Comunità e il paese terzo interessato.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 ter) Se la Commissione chiede ad uno Stato membro informazioni supplementari in ordine alla valutazione che effettua per stabilire se lo Stato membro in questione debba essere autorizzato ad avviare negoziati con uno o più paesi terzi, tale richiesta non dovrebbe incidere sulla durata del periodo entro il quale la Commissione deve adottare una decisione motivata sulla richiesta dello Stato membro in questione di avviare detti negoziati.

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Considerando 11 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 quater) All'atto di autorizzare l'avvio di negoziati ufficiali, la Commissione dovrebbe avere, se del caso, la facoltà di proporre direttive di negoziato o chiedere l'inserimento di clausole particolari nell'accordo proposto. La Commissione dovrebbe essere tenuta pienamente al corrente durante tutte le fasi del negoziato per quanto riguarda le questioni rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento e può essere autorizzata a partecipare in veste di osservatore alle deliberazioni attinenti a tali questioni.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Considerando 11 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 quinquies) In sede di notifica alla Commissione della loro intenzione di avviare negoziati con un paese terzo, gli Stati membri devono informare la Commissione degli elementi che sono pertinenti per la valutazione che essa deve

effettuare. L'autorizzazione da parte della Commissione ed eventuali orientamenti per i negoziati o, a seconda dei casi, il rifiuto da parte della Commissione dovrebbero riguardare unicamente aspetti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Considerando 11 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 sexies) È opportuno che il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri siano informati di qualsiasi notifica alla Commissione riguardante accordi proposti o negoziati e di qualsiasi decisione motivata adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento. Tali informazioni dovrebbero tuttavia rispettare pienamente gli eventuali requisiti di riservatezza applicabili.

Emendamento 73

Proposta di regolamento Considerando 11 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 septies) È opportuno che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione provvedano a che le informazioni considerate riservate siano trattate ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione¹.

¹ *GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.*

Emendamento 74

Proposta di regolamento Considerando 11 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 octies) Qualora la Commissione, in base alle sue valutazioni, non intenda autorizzare l'avvio di negoziati ufficiali o la conclusione di un accordo negoziato, è opportuno che trasmetta un parere allo Stato membro interessato prima di formulare la sua decisione motivata. In caso di conclusione di un accordo negoziato, il parere dovrebbe essere trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 75

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Affinché l'accordo non costituisca un ostacolo all'attuazione della politica esterna della Comunità di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, l'accordo *deve contemplare* una clausola *di* denuncia nell'eventualità *che la Comunità concluda* un accordo *avente lo stesso oggetto con* il medesimo paese terzo.

(12) Affinché l'accordo *negoziato* non costituisca un ostacolo all'attuazione della politica esterna della Comunità di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, l'accordo *dovrebbe prevederne la* denuncia *in parte o in toto* nell'eventualità *di un successivo* accordo avente lo stesso oggetto *tra la Comunità o la Comunità e i suoi Stati membri e* il medesimo paese terzo *o prevedere la sostituzione diretta delle norme pertinenti con quelle del nuovo accordo.*

Emendamento 76

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) *Occorre* prevedere disposizioni transitorie applicabili nei casi in cui, all'entrata in vigore del presente regolamento, *gli Stati membri abbiano* già avviato negoziati con un paese terzo o li *abbiano* già conclusi ma ancora non *abbia* acconsentito a essere *vincolati* dall'accordo.

(13) *È opportuno* prevedere disposizioni transitorie applicabili nei casi in cui, all'entrata in vigore del presente regolamento, *uno Stato membro abbia* già avviato negoziati con un paese terzo o li *abbia* già conclusi ma ancora non *abbia* acconsentito a essere *vincolato* dall'accordo.

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Onde garantire che sia acquisita un'esperienza sufficiente sull'applicazione del presente regolamento, è opportuno che la Commissione presenti la sua relazione non prima di otto anni dopo la sua adozione. Nell'esercizio delle sue prerogative, nella sua relazione la Commissione dovrebbe confermare la natura temporanea del presente regolamento o esaminare l'opportunità di sostituirlo con un altro regolamento che copra le stesse materie o che includa anche altre materie rientranti nell'ambito della competenza esclusiva della Comunità e disciplinate da altri strumenti comunitari.

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 ter) Qualora la relazione che dovrà essere presentata dalla Commissione confermi la natura temporanea del presente regolamento, uno Stato membro dovrebbe essere ancora in grado, dopo la presentazione della relazione, di notificare alla Commissione i negoziati in corso o già annunciati, al fine di ottenere l'autorizzazione ad avviare negoziati ufficiali.

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere

soppresso

*adottate in conformità della decisione
1999/468/CE del Consiglio recante
modalità per l'esercizio delle competenze
di esecuzione conferite alla Commissione.*

Emendamento 80

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) In ottemperanza al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento del suo obiettivo.

Emendamento

(15) In ottemperanza al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato **CE**, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento del suo obiettivo.

Emendamento 81

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda *partecipano* all'adozione e all'applicazione del presente regolamento *nella misura in cui hanno partecipato all'adozione e all'applicazione dei regolamenti contemplati dal presente regolamento, ovvero li hanno accettati dopo la loro adozione.*

Emendamento

(16) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda **hanno comunicato l'intenzione di partecipare** all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento istituisce una procedura diretta ad autorizzare uno Stato membro a modificare un accordo *bilaterale* esistente *con un paese terzo*, o a negoziare e concludere un nuovo accordo *bilaterale*

Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce una procedura diretta ad autorizzare uno Stato membro a modificare un accordo esistente, o a negoziare e concludere un nuovo accordo alle condizioni stabilite dalle

alle condizioni stabilite dalle disposizioni che seguono.

disposizioni che seguono.

Tale procedura lascia impregiudicate le rispettive competenze della Comunità e dei suoi Stati membri.

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il presente regolamento si applica agli accordi *bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi* riguardanti aspetti *settoriali e aventi ad oggetto la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, e la legge applicabile alle obbligazioni alimentari.*

Emendamento

2. Il presente regolamento si applica agli accordi riguardanti aspetti *che rientrano, totalmente o in parte, nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003¹ e del regolamento (CE) n. 4/2009², nella misura in cui tali aspetti rientrano nell'ambito della competenza esclusiva della Comunità.*

¹ *Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).*

² *Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1).*

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il presente regolamento non si applica se la Comunità ha già concluso un accordo avente lo stesso oggetto con il paese terzo interessato o con i paesi terzi

interessati.

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai fini del presente regolamento, per “accordo” si intende ***un accordo bilaterale tra uno Stato membro e un paese terzo.***

Emendamento

1. Ai fini del presente regolamento, per "accordo" si intende:

a) un accordo bilaterale tra uno Stato membro e un paese terzo;

b) gli accordi regionali di cui all'articolo 59, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/2003, fatti salvi l'articolo 59, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, di tale regolamento, e all'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 4/2009.

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ai fini del presente regolamento, per “Stato membro” si intendono tutti gli Stati membri eccetto la Danimarca.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Lo Stato membro che intende avviare negoziati ***con un paese terzo*** per modificare un accordo esistente o concluderne uno nuovo rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento notifica per iscritto alla Commissione la sua intenzione.

Emendamento

1. Lo Stato membro che intende avviare negoziati per modificare un accordo esistente o concluderne uno nuovo rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento notifica per iscritto alla Commissione la sua intenzione ***nel termine più breve possibile prima dell'avvio previsto di negoziati ufficiali.***

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Alla notifica è acclusa una copia dell'accordo esistente, del progetto di accordo o del progetto di proposta **del paese terzo interessato (se disponibile)** con altri eventuali documenti pertinenti. Lo Stato membro indica **le finalità** dei negoziati e precisa gli aspetti da trattare ovvero le disposizioni dell'accordo esistente da modificare, e altre informazioni **pertinenti**.

Emendamento

2. Alla notifica è acclusa, **se del caso**, una copia dell'accordo esistente, del progetto di accordo o del progetto di proposta, con altri eventuali documenti pertinenti. Lo Stato membro indica **l'oggetto** dei negoziati e precisa gli aspetti da trattare **nell'accordo previsto**, ovvero le disposizioni dell'accordo esistente da modificare. **Lo Stato membro può fornire** altre informazioni **supplementari**.

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La notifica è effettuata almeno tre mesi prima del previsto avvio dei negoziati formali con il paese terzo interessato.

Emendamento

soppresso

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ricevuta la notifica, la Commissione valuta se lo Stato membro può **proseguire** i negoziati **con il paese terzo interessato**. **Se la Comunità ha già concluso con il paese terzo interessato un accordo avente lo stesso oggetto, la Commissione respinge automaticamente la domanda dello Stato membro.**

Emendamento

1. Ricevuta la notifica, la Commissione valuta se lo Stato membro può **avviare** i negoziati.

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. **Se la Comunità non ha ancora concluso un accordo con quel paese terzo**, la Commissione stabilisce anzitutto, nell'ambito *della sua* valutazione, se **in un prossimo futuro è prevista l'adozione** di un accordo *dello stesso tenore* tra la Comunità e il paese terzo *interessato*. Se non è previsto accordo, la Commissione **può concedere l'autorizzazione purché ricorrano le due** seguenti condizioni:

Emendamento

2. La Commissione stabilisce anzitutto, nell'ambito *di tale* valutazione, se **nel corso dei 24 mesi successivi è previsto espressamente un mandato negoziale in vista** di un accordo tra la Comunità e il paese terzo *o i paesi terzi interessati*. Se non è previsto un accordo, la Commissione **verifica che siano soddisfatte tutte** le seguenti condizioni:

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) lo Stato membro interessato **dimostra di** avere un interesse specifico a concludere un accordo *bilaterale* con il paese terzo, **motivato in particolare dai** rapporti economici, geografici, culturali *o* storici che *li legano*; *e*

Emendamento

a) lo Stato membro interessato **fornisce informazioni da cui risulta** avere un interesse specifico a concludere un accordo con il paese terzo, **in ragione dei** rapporti economici, geografici, culturali, storici, *sociali o politici* che **lo lega allo Stato membro interessato**;

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) **la Commissione constata che** l'accordo proposto **ha un impatto limitato sull'applicazione uniforme e coerente delle norme comunitarie vigenti e sul** corretto funzionamento del sistema **che queste istituiscono**.

Emendamento

b) **sulla scorta delle informazioni fornite dallo Stato membro**, l'accordo proposto **sembra non invalidare il diritto comunitario né pregiudicare il** corretto funzionamento del sistema istituito **dalle sue norme**; *e*

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) l'accordo previsto non pregiudica l'oggetto e la finalità della politica

*comunitaria in materia di relazioni esterne
definita dalla Comunità.*

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Se le informazioni trasmesse dallo Stato membro risultano insufficienti ai fini della valutazione, la Commissione può richiedere informazioni supplementari.

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. **La Commissione, alla luce delle** condizioni di cui all'**articolo 4, se ritiene che nulla osti all'accordo può autorizzare** lo Stato membro ad avviare i negoziati per la sua conclusione **con il paese terzo interessato**. Se necessario, può proporre direttive di negoziato e chiedere che nell'accordo **proposto** siano inserite clausole particolari.

1. **Se l'accordo proposto soddisfa le** condizioni di cui all'**articolo 4, paragrafo 2, la Commissione** autorizza lo Stato membro ad avviare i negoziati per la sua conclusione. Se necessario, la Commissione può proporre direttive di negoziato e chiedere che nell'accordo **previsto** siano inserite clausole particolari.

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'accordo contempla una clausola **di** denuncia nell'eventualità **che la Comunità concluda** un accordo avente lo stesso oggetto **con** il medesimo **paese terzo. Tale** clausola **recita:** "(denominazione dello Stato membro) denuncerà l'accordo qualora la Comunità europea **dovesse** concludere un accordo con (denominazione del paese terzo) avente ad oggetto la stessa materia di giustizia civile disciplinata dal

2. L'accordo contempla una clausola **che prevede:**

presente accordo".

a) la denuncia totale o parziale nell'eventualità della conclusione di un successivo accordo avente lo stesso oggetto tra la Comunità o la Comunità e i suoi Stati membri e il medesimo o i medesimi paesi terzi, oppure

b) la sostituzione diretta delle pertinenti norme dell'accordo, prevedendone successivamente la conclusione di un altro, avente lo stesso oggetto, tra la Comunità o la Comunità e i suoi Stati membri e il paese terzo o i paesi terzi.

La clausola di cui alla lettera a) è formulata nel modo seguente: "(denominazione dello Stato membro) denuncerà in parte o in toto il presente accordo qualora la Comunità europea o la Comunità europea e i suoi Stati membri dovessero concludere un accordo con (denominazione del paese terzo o dei paesi terzi) avente ad oggetto la stessa materia di giustizia civile disciplinata dal presente accordo".

La clausola di cui alla lettera b) è formulata nel modo seguente: "L'accordo/le norme (precisare) cessano di applicarsi il giorno in cui entra in vigore un accordo tra la Comunità europea o la Comunità europea e i suoi Stati membri e (denominazione del paese terzo o dei paesi terzi) in ordine alla stessa materia disciplinata dall'accordo/dalle disposizione in oggetto".

La Commissione adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro 90 giorni dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 3.

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione decide in merito all'autorizzazione di cui ai paragrafi 1 e 2 secondo la procedura prevista all'articolo

Emendamento

soppresso

8, paragrafo 2.

La Commissione decide in merito alla domanda dello Stato membro entro sei mesi dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 3.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 bis

Rifiuto di autorizzare l'avvio di negoziati formali

- 1. Se, in base alla valutazione di cui all'articolo 4, la Commissione non intende autorizzare l'avvio di negoziati formali sull'accordo proposto, essa trasmette un parere allo Stato membro interessato entro novanta giorni dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 3.*
- 2. Entro trenta giorni dalla trasmissione del parere della Commissione, lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di avviare discussioni al fine di conseguire una soluzione.*
- 3. Qualora lo Stato membro interessato non chieda alla Commissione di avviare discussioni entro il termine di cui al paragrafo 2, la Commissione adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro centotrenta giorni dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 3.*
- 4. Nell'eventualità in cui si tengano discussioni a norma del paragrafo 2, la Commissione adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro trenta giorni dalla chiusura delle discussioni.*

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 6

Testo della Commissione

La Commissione può partecipare ai negoziati tra lo Stato membro e il paese terzo in qualità di osservatrice. Se non partecipa deve essere tenuta al corrente dei progressi e dei risultati nelle varie fasi dei negoziati.

Emendamento

La Commissione può partecipare ai negoziati tra lo Stato membro e il paese terzo in qualità di osservatrice ***per quanto attiene alle materie che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento***. Se non partecipa deve essere tenuta al corrente dei progressi e dei risultati nelle varie fasi dei negoziati.

Emendamento 101

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Prima di ***siglare*** l'accordo, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione gli esiti dei negoziati e le fornisce il testo dell'accordo.

Emendamento

1. Prima di ***firmare*** l'accordo ***negoziato***, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione gli esiti dei negoziati e le fornisce il testo dell'accordo.

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ricevuta la notifica, la Commissione valuta se l'accordo negoziato è ***conforme alla sua valutazione iniziale. Nell'ambito di questa valutazione la Commissione esamina se l'accordo proposto contiene gli elementi da essa prescritti, con particolare riguardo all'inserimento delle clausole di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e se la conclusione dell'accordo proposto rischi di rendere inefficace il diritto comunitario e di pregiudicare il corretto funzionamento dei sistemi istituiti dalle sue norme.***

Emendamento

2. Ricevuta la notifica, la Commissione valuta se l'accordo negoziato:

a) soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b bis);

b) soddisfa la condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), nella

misura in cui sussistano circostanze nuove ed eccezionali in relazione a tale condizione, nonché

c) soddisfa il requisito di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se la Commissione ritiene che i negoziati abbiano prodotto un accordo che non rispetta i requisiti di cui al paragrafo 2, lo Stato membro non è autorizzato a concludere l'accordo.

Emendamento

soppresso

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

*4. Se la Commissione ritiene che i negoziati **abbiano** prodotto un accordo che rispetta i requisiti di cui al paragrafo 2, lo Stato membro **può essere** autorizzato a concludere l'accordo.*

Emendamento

*4. Se i negoziati **hanno** prodotto un accordo che rispetta i requisiti di cui al paragrafo 2, lo Stato membro è autorizzato **dalla Commissione** a concludere l'accordo.*

Emendamento 105

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

5. La Commissione decide in merito all'autorizzazione di cui ai paragrafi 3 e 4 secondo la procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 3.

Emendamento

soppresso

Emendamento 106

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

La Commissione **decide** in merito alla domanda dello Stato membro entro **sei mesi** dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 1.

Emendamento

5. La Commissione **adotta una decisione motivata** in merito alla domanda dello Stato membro entro **90 giorni** dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1.

Emendamento 51

**Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

Rifiuto di autorizzare la conclusione dell'accordo

1. Se, in base alla valutazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione non intende autorizzare la conclusione dell'accordo negoziato, essa trasmette un parere al Parlamento europeo e al Consiglio entro novanta giorni dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

2. Entro trenta giorni dalla trasmissione del parere della Commissione, lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di avviare discussioni al fine di conseguire una soluzione.

3. Qualora lo Stato membro interessato non chieda alla Commissione di avviare discussioni entro il termine di cui al paragrafo 2, la Commissione adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro centotrenta giorni dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

4. Nell'eventualità in cui si tengano discussioni a norma del paragrafo 2, la Commissione adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro trenta giorni dalla chiusura delle discussioni.

5. La Commissione notifica la decisione al Parlamento europeo e al Consiglio entro

trenta giorni dall'adozione della stessa.

Emendamento 108

Proposta di regolamento Articolo 8

Testo della Commissione

Articolo 8

Procedura di comitato

- 1. La Commissione è assistita da un comitato.*
- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, in conformità dell'articolo 7 della medesima.*
- 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, in conformità dell'articolo 7 della medesima.*
- 4. Il periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.*

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

soppresso

Emendamento

Articolo 8 bis

Informazione del Parlamento europeo, del Consiglio e degli Stati membri

Fatti salvi i requisiti di riservatezza, la Commissione mette a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio e degli Stati membri le notifiche ricevute a norma degli articoli 3 e 7 e, se necessario, la documentazione di accompagnamento nonché tutte le sue decisioni motivate a norma degli articoli 5, 5 bis, 7 e 7 bis.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 ter

Riservatezza

1. Nel trasmettere alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafo 2 bis e all'articolo 7 lo Stato membro interessato può indicare se determinate informazioni trasmesse debbano considerarsi riservate e se possano essere condivise con altri Stati membri.

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni indicate come riservate siano trattate in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1049/2001.

Emendamento 111

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se uno Stato membro ha già avviato i negoziati per un accordo **con un paese terzo** al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 4 a 7.

Se la fase dei negoziati lo consente, la Commissione può proporre direttive di negoziato o l'inserimento di clausole particolari, in conformità dell'articolo 5, **paragrafo 1**.

1. Se uno Stato membro ha già avviato i negoziati per un accordo al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano gli articoli da 3 a **7 bis**.

Se la fase dei negoziati lo consente, la Commissione può proporre direttive di negoziato o **chiedere** l'inserimento di clausole particolari, in conformità dell'articolo 5, **paragrafi 1 e 2**.

Emendamento 112

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se uno Stato membro ha già portato a termine i negoziati ma non ha ancora concluso l'accordo al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 7, paragrafi da 2 a 5.

Nel decidere se autorizzare o meno la conclusione dell'accordo, la Commissione valuta altresì se sussistono ostacoli all'accordo alla luce delle condizioni di cui all'articolo 4.

Emendamento 113

Proposta di regolamento Articolo 10

Testo della Commissione

Entro il 1° gennaio 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento ***corredata, se del caso, di un'appropriata proposta legislativa.***

Emendamento

2. Se uno Stato membro ha già portato a termine i negoziati ma non ha ancora concluso l'accordo al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano l'articolo 3, l'articolo 7, paragrafi da 2 a 5 ***e l'articolo 7 bis.***

Emendamento

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del presente regolamento ***non prima che siano trascorsi otto anni dalla sua entrata in vigore.***

2. La relazione

a) conferma l'opportunità della scadenza del presente regolamento alla data fissata conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 1, oppure

b) raccomanda che il presente regolamento sia sostituito entro tale data da un nuovo regolamento.

3. Se la relazione raccomanda la sostituzione del presente regolamento come indicato al paragrafo 2, lettera b), essa è corredata di un'appropriata proposta legislativa.

Emendamento 114

Proposta di regolamento Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

Scadenza

1. Il presente regolamento scade 3 anni dopo la presentazione della relazione della Commissione di cui all'articolo 10.

Il periodo di 3 anni inizia a decorrere il primo giorno del mese che segue l'ultima presentazione della relazione al Parlamento europeo oppure al Consiglio, se successiva.

2. Nonostante la scadenza del presente regolamento alla data fissata conformemente al paragrafo 1, tutti i negoziati in corso a tale data, avviati da uno Stato membro ai sensi del presente regolamento, ai fini della modifica di un accordo esistente o della negoziazione e conclusione di un nuovo accordo, possono essere proseguiti e completati alle condizioni definite nel presente regolamento.

Emendamento 115

Proposta di regolamento Articolo 11

Testo della Commissione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2014.

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.